



## TEATRO OLIMPICO ACCORDO DI COLLABORAZIONE E SEMPLIFICAZIONE

**Concessione in uso temporaneo del Teatro Olimpico e degli spazi annessi per manifestazioni, eventi e matrimoni. Semplificazione delle procedure autorizzative ai fini della tutela del patrimonio culturale con riferimento all'art. 106, c. 2bis e agli artt. 20, 21 e 49 del D.Lgs. 42/2004.**

TRA

Il Comune di Vicenza, con sede in Corso Palladio 98 – Vicenza, rappresentato dal Sindaco Giacomo Possamai.

E

la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, con sede in Piazza San Fermo 3 - Verona, rappresentata dal Soprintendente arch. Andrea Rosignoli, nel seguito anche denominate Parti.

### PREMESSO CHE

- Il Teatro Olimpico è riconosciuto tra i siti Unesco e inserito nella World Heritage List;
- Il Teatro Olimpico è sottoposto alle disposizioni di tutela ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i. con D.M. 22/05/2006;
- Costituisce obiettivo significativo e preminente dell'Amministrazione Comunale di Vicenza la realizzazione di eventi temporanei di breve durata con natura culturale, istituzionale, d'intrattenimento o promozione sociale organizzati direttamente o su proposta di enti organizzatori terzi, assicurando l'adeguata tutela del teatro, della sala dell'Odeo Olimpico e del giardino annesso;
- Gli allestimenti degli eventi in oggetto insistono su aree e beni pubblici di interesse culturale e come tali assoggettati alle disposizioni della Parte II del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e in particolare alle previsioni degli artt. 20 e 21 del medesimo Codice,
- Che i mezzi pubblicitari relativi agli eventi sono assoggettati alle disposizioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 42/2004;
- L'eventuale concessione in uso a terzi anche a carattere temporaneo di detti beni deve essere autorizzata dalla Soprintendenza anche ai sensi dell'art. 106 c. 2-bis del medesimo decreto, su istanza dell'ente pubblico proprietario;
- che le Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio hanno competenza territoriale per la tutela e, con il coinvolgimento delle amministrazioni locali, per la valorizzazione dei beni culturali del territorio di competenza;
- L'art 112 comma 4 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. riporta: *"Lo Stato, (...) e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica"*;
- Gli eventi ed iniziative oggetto del presente accordo rientrano tra le attività d'interesse istituzionale e collettivo per la valorizzazione culturale, turistica e delle relazioni del territorio;
- Le iniziative di promozione delle attività delle realtà socio-culturali ed economiche del territorio hanno come unico scopo di contribuire in maniera significativa all'interesse pubblico e al conseguimento dei fini istituzionali del Comune di Vicenza;

U  
Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N.0101092/2025 del 17/06/2025  
Firmatario: ANDREA ROSIGNOLI, GIACOMO POSSAMAI



- Il Comune di Vicenza, Settore Attività culturali, Turismo e Politiche giovanili gestisce i procedimenti istruttori e il rilascio del provvedimento concessorio/autorizzatorio finale, relativi alle richieste di realizzazione degli eventi in premessa meglio specificati, proposti da organizzatori terzi, sia autonomamente sia in collaborazione con altri soggetti istituzionali;
- Gli enti sottoscrittori del presente accordo, nel rispetto delle competenze e prerogative di ciascuno, sono orientati a collaborare per la valorizzazione e adeguata tutela del patrimonio storico-artistico e culturale della città di Vicenza;

## VISTI

- il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s. m. e i. *Codice dei beni culturali e del paesaggio*;
- il DPCM 15 marzo 2024, n. 57 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 art 50, c. 2;
- il Regolamento comunale per il funzionamento e l'uso del complesso monumentale del Teatro Olimpico approvato con deliberazione C.C. PGN 60222/54 del 15-09-2010

## TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

al fine di pervenire alla definizione di un accordo quadro, in coerenza con le funzioni di tutela e valorizzazione dei beni culturali della città di Vicenza, le Parti sottoscrivono il presente

## ACCORDO

### *Art. 1*

Considerato quanto evidenziato nelle premesse, le parti approvano le disposizioni e le semplificazioni concernenti l'iter autorizzatorio e le tipologie di allestimenti a carattere provvisorio per la realizzazione di eventi e manifestazioni al Teatro Olimpico e spazi annessi, da parte del Comune o di enti terzi riportate nel Documento Tecnico corredato delle relative tavole grafiche unito al presente Accordo, del quale fa parte integrante e sostanziale.

### *Art. 2*

Del presente Accordo fa parte integrante anche l'allegato Documento tecnico di cui all'articolo 1.

### *Art. 3*

Il presente accordo ha carattere sperimentale e efficacia di anni 3 (tre) dalla data della sottoscrizione, con possibilità di proroga previo espresso consenso scritto di entrambe le parti.

### *Art. 4*

Il Comune e la Soprintendenza procederanno ad attuare un monitoraggio annuale sull'applicazione del presente accordo.



Soprintendenza archeologia  
belle arti e paesaggio per le province  
di Verona, Rovigo e Vicenza



Città di  
**Vicenza**

Il Comune inoltre provvederà ad inoltrare alla Soprintendenza un resoconto quadrimestrale con le attività svolte indicando per ciascuna di esse data e tipologia di evento.

*Art. 5*

Le Parti si impegnano a divulgare il presente Accordo attraverso la pubblicazione sui propri siti informatici istituzionali e a promuovere attività volte all'illustrazione del medesimo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per  
le Province di Verona, Rovigo e Vicenza

Il Soprintendente  
Andrea Rosignoli  
(firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005)

Comune di Vicenza

Il Sindaco  
Giacomo Possamai  
(firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005)



## DOCUMENTO TECNICO

### Art. 1

#### *Oggetto e finalità*

1. Il presente Documento Tecnico ha la finalità di identificare ed elencare gli allestimenti consueti relativi alle attività del Teatro Olimpico e compatibili con il carattere storico artistico del monumento, con la finalità ultima di semplificare l'iter amministrativo tra le parti.
2. Il presente documento tecnico costituisce parte integrante dell'Accordo tra il Comune di Vicenza e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, dal titolo: **“Concessione in uso temporaneo del Teatro Olimpico e degli spazi annessi per manifestazioni, eventi e matrimoni. Semplificazione delle procedure autorizzative ai fini della tutela del patrimonio culturale con riferimento all'art. 106, c. 2bis e agli artt. 20, 21 e 49 del D.Lgs. 42/2004.”**.
3. Il presente Documento Tecnico si conforma alla vigente disciplina statale e regionale ai fini della tutela e della valorizzazione del pubblico patrimonio culturale e paesaggistico.

### Art. 2

#### *Procedimento di autorizzazione semplificato*

1. Secondo il procedimento ordinario le concessioni per l'utilizzo degli spazi del Teatro Olimpico sono rilasciate dal Comune previa autorizzazione della Soprintendenza ai sensi dell'art. 106, c. 2 bis del D.lgs. n.42/2004. Il Comune ai fini del rilascio dell'atto di concessione si avvale del Settore Attività culturali, Turismo e Politiche giovanili.
2. Inoltre, nel caso le attività prevedano la presenza di allestimenti tecnici e scenografici, di arredo ed attrezzature, i progetti illustrativi dei suddetti, secondo il procedimento ordinario, sono presentati al Comune, che ne verifica la compatibilità con il carattere storico-artistico del monumento, e ne allega copia alla Soprintendenza per autorizzazione ai sensi dell'art 20 e 21 del D.lgs. n.42/2004 e, in caso di cartelli o altri mezzi di pubblicità anche ai sensi dell'art. 49.
3. Al fine di consentire la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di rilascio delle concessioni, si considerano autorizzate dalla Soprintendenza tramite la sottoscrizione del presente Accordo le concessioni e gli allestimenti rispetto alle quali il Comune abbia verificato la conformità ai criteri ed alle prescrizioni di cui ai successivi articoli.
4. Tutti gli eventi che prevedano allestimenti e spazi diversi da quelli contemplati nei successivi articoli e negli allegati planimetrici dovranno seguire la procedura ordinaria di autorizzazione di cui ai cc. 1 e 2 del presente articolo, con inoltro alla Soprintendenza di istanza e relativa documentazione allegata da parte del Comune.

### Art. 3

#### *Tipologia degli allestimenti*

#### 1. *Eventi nella sala principale*

- a) *Concerto semplice* – in palco sedie e leggi per i musicisti e cantanti, una piccola pedana per il direttore d'orchestra 110 cm x 110cm, h 20cm.
- b) *Concerto sinfonico* – in palco sedie e leggi per i musicisti e cantanti, pedane per rialzare alcune sezioni dell'orchestra 2m x 1m altezza massima 1m, pedana per il direttore 110cm x 110cm, h20cm. In caso di strumenti musicali ingombranti (pianoforte, set di percussioni, arpa etc.) prolungamento del palco di 2 metri con una fila di praticabili in platea di grandezza 2m x 1m.



- c) *Opera* – cantanti e attori sul palcoscenico e musicisti e strumenti nella buca d’orchestra (platea).
  - d) *Conferenze - talk show – interviste* – in palco, uno o più tavoli con sedie per i relatori, in alternativa poltrone/sgabelli e tavolini, 1 o 2 teli da proiezione 2m x 3m circa ai lati del fronte di scena, piccola regia mobile audio-video in palco o sulla sommità della gradinata dove saranno collocati i videoproiettori.
  - e) *Eventi teatrali semplici* – in palco e platea, allestimenti poco rilevanti con alcuni elementi di scenografia e attrezzatura. Regia audio a lato palco o in Odeo.
2. *Eventi nella sala dell’Odeo Olimpico (capienza 100 persone)*
- a) *conferenze o incontri letterari* – 1 tavolo, sedie, impianto di amplificazione audio e microfoni, telo da proiezione 2m x 3m circa, videoproiettore, eventuali pedane modulari per rialzare il tavolo.
  - b) *eventi musicali e teatrali* – sedie e leggio per musicisti/attori, pedane modulari, sedie per il pubblico, faretto led su stativo.
  - c) *matrimoni* – nel caso non si possano tenere in giardino (maltempo, lavori in corso o altra causa di forza maggiore), l’allestimento è quello indicato al successivo punto 3c).
3. *Eventi in giardino (capienza 100 persone)*
- a) *buffet e momenti conviviali* – tavoli rettangolari per la somministrazione di bevande e cibi in adiacenza ai vialetti, di cui occuperanno solo un lato al fine di consentire la percorribilità. Tavolini nelle zone laterali per la consumazione. Piccoli punti luce per l’illuminazione dei tavoli. In caso di pioggia, possono essere posizionati gazebo/ombrelloni saldamente fissati con grandezza massima di 4m x 4m.
  - b) *conferenze o incontri letterari* – 1 tavolo, 99 sedie, regia audio mobile, microfoni e casse di amplificazione.
  - c) *matrimoni* – 1 tavolo, sedie per sposi e testimoni, sedie per invitati, alzatine per fioriere, leggio e sedute per musicisti, piccola regia con impianto di amplificazione audio e microfoni.
4. Per gli eventi descritti ai punti 1. e 2. potranno essere utilizzate luci aggiuntive nella tipologia delle classiche piantane con faretto o stativi con fari.
5. Ogni altra tipologia di struttura diversa da quelle indicate ai punti precedenti o che, pur conforme agli stessi, comporti impatto e rilevanza straordinari, dovrà essere diligentemente trasmesso dal Comune alla Soprintendenza per le necessarie autorizzazioni nelle forme ordinarie.

#### Art.4

##### *Criteri spaziali*

1. Tutti gli elementi strutturali delle tipologie sopra descritte dovranno trovare collocazione esclusivamente nelle aree individuate nell’allegato planimetrico.

#### Art.5

##### *Prescrizioni generali*

1. Al fine di un’adeguata tutela degli spazi monumentali dovranno essere adottate tutte le cautele possibili affinché gli allestimenti ed il movimento di mezzi e materiali non danneggino le strutture monumentali e gli apparati decorativi. Al termine delle attività dovrà essere prontamente ripristinato lo stato dei luoghi.
2. Il Teatro sarà presidiato con servizio di vigilanza/guardiania continuativa per tutta la durata dell’evento.
3. Durante le fasi di allestimento e svolgimento degli eventi l’accesso al palco avviene sotto la supervisione del personale tecnico o del personale di vigilanza/guardiania.



4. Le fasi di trasporto, allestimento e disallestimento dovranno prevedere opportune cautele e protezioni degli apparati monumentali.

#### Art.6

##### *Prescrizioni specifiche*

1. Tutte le attività e gli eventi previsti negli spazi individuati dall'Accordo dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni specifiche:

- a) *Frons-scenae e scene lignee scamozziane* - gli allestimenti dovranno essere collocati ad almeno 1 m dagli elementi architettonici del fronte di scena, per i praticabili è possibile attenersi a 0,80 m con l'accortezza che il musicista o cantore resti almeno a 1 m dalle strutture. L'accesso al palco dovrà avvenire principalmente dalla versura sx (lato Odeo), in alternativa, solo per comprovate esigenze sceniche degli attori, anche dalla versura dx prevedendo la supervisione del personale tecnico del teatro e tassativamente con costumi semplici e aderenti al corpo e limitando il numero dei passaggi. Non sono consentite strutture che limitino la visuale del fronte di scena, in particolare delle vie di Tebe, impattando sulla percezione dello spazio architettonico. (es. elementi scenografici superiori a 2m). Nessun elemento strutturale potrà essere posizionato all'interno delle scene lignee. Non sono consentite di norma proiezioni video sul fronte di scena, ad eccezione di sottotitoli sullo spazio marmoreo al di sopra dell'arco centrale.
- b) *Odeo Olimpico* – gli allestimenti dovranno essere collocati ad almeno 1 m dalle pareti affrescate, il pavimento marmoreo andrà coperto con moquette o tappeto in presenza di attrezzatura o elementi che possano causarne il danneggiamento. In caso di installazioni artistiche temporanee sarà mantenuta una distanza di almeno 1,5 m tra loro e dette installazioni saranno opportunamente cordonate.
- c) *Giardino* – gli allestimenti potranno essere collocati nei vialetti e dovranno essere debitamente distanziati dagli elementi lapidei e dalla statuaria. Non è permesso l'utilizzo di fiamme vive per la cottura di cibi o per qualsiasi altra ragione, compreso liquidi o cere a base di citronella. Le zone di deposito funzionali agli eventi conviviali dovranno avere carattere temporale e andranno opportunamente schermate. Si vieta la somministrazione di bevande e cibi in contenitori di ceramica e vetro. Non è consentito appoggiare oggetti su capitelli ed elementi marmorei. In nessun caso è possibile affiggere manifesti o altro materiale sulla cancellata d'ingresso, eventuali comunicazioni vanno inserite nell'apposita bacheca.

#### Art. 7

##### *Modalità di presentazione delle istanze e valutazione delle stesse*

1. Gli organizzatori di manifestazioni/eventi faranno pervenire agli uffici comunali preposti, in tempi congrui per l'istruttoria di competenza, adeguata documentazione tecnica comprendente:

*Relazione tecnica-descrittiva dell'allestimento che si intende collocare.*

*Planimetria in scala (1:100) dello stato di fatto e di progetto dell'evento con indicazione di tutti gli allestimenti che si intendono collocare con indicazione delle loro dimensioni, materiali e cromie nonché delle distanze dalle scene in conformità di quanto previsto dall'art. 6 "Prescrizioni specifiche";*

*Rendering e/o simulazioni fotografiche degli allestimenti previsti al fine che si possa valutarne la compatibilità con quanto previsto dall'art. 3 del presente documento.*

2. Nel caso si ravvisino situazioni difformi da quanto indicato all'art. 3 del presente Accordo, l'Amministrazione comunale procederà ad attivare l'iter autorizzatorio necessario secondo quanto previsto dal D.Lgs 42/2004 e s.m.i.



## Art. 8

### *Sopralluoghi ispettivi*

1. Al termine dell'evento dovrà essere prontamente ripristinato lo stato dei luoghi. A tal fine il Comune procederà al sopralluogo di verifica degli eventuali danni monumentali.
2. Fermi restando i poteri di vigilanza e controllo previsti dagli artt. 18 e 19 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., la Soprintendenza si riserva di effettuare, nel periodo di validità del presente protocollo, sopralluoghi atti a verificare lo stato di concreta attuazione delle previsioni di cui di cui all'art. 3 del presente Allegato tecnico all'Accordo.
3. Il Comune di Vicenza si impegna a dar seguito a quanto, a seguito di sopralluogo, fosse eventualmente rilevato e prescritto da parte della Soprintendenza ai fini della tutela dei siti in argomento.

## Art. 9


### *Cartelli e mezzi pubblicitari*

1. Con il solo scopo di pubblicizzare gli eventi/festival/rassegne organizzati nel Teatro Olimpico, si riterranno autorizzati ai sensi dell'art 49 del D.Lgs 42/2004, cartelli e mezzi pubblicitari con affissione sugli edifici, nei luoghi e secondo le dimensioni specificate in elenco e nell'allegato planimetrico:
  - a) *Palazzo del Territorio* - affissione di n. 2 striscioni-manifesto (mis. cm 100x400) sulla facciata sud-ovest (terrazzo) del palazzo, verso piazza Matteotti, ancorato con semplici corde;
  - b) *Teatro Olimpico* (finestre pianterreno dell'Antiodeo) - posizionamento di n. 2 teli-manifesto sulle due finestre prospicienti stradella dell'Olimpico (mis. cm 120x207);
  - c) *Piazza Matteotti, lungo Corso Palladio (in corrispondenza di Contra' Santa Barbara, Contra' del Monte, Contra' Cavour), Corso Fogazzaro, Piazza Castello, Contra' Garibaldi e Viale Roma* - in relazione ad uno specifico evento/festival/rassegna le associazioni culturali concessionarie o il Comune stesso potranno posizione al massimo n. 1 totem (monofacciale o bifacciale) in ogni postazione. Considerando i periodi di contemporaneità di più manifestazioni o l'accavallamento dei periodi promozionali, in ogni postazione si potranno posizionare simultaneamente al massimo n. 2 totem (monofacciali o bifacciali) con misure massime di cm 100x250;
  - d) *Palazzo Chiericati* (vetrina a livello strada, lato Corso Palladio) - adesivi monofacciali di cm 140x286.
2. L'Amministrazione Comunale si impegna a verificare che i contenuti e i cromatismi dei suddetti pannelli sia compatibile con il decoro urbano e col rispetto dei monumenti di pregio storico architettonico presenti.
3. In nessun caso si procederà a fissare i manufatti sulle superfici murarie.
4. Non sono ammesse insegne luminose, led-walls e proiezioni di qualunque genere, collocazione temporanea di autovetture con loghi o altri mezzi pubblicitari in occasione di serate di gala/apertura di festival e rassegne il cui utilizzo dovrà prevedere l'espressa autorizzazione della Soprintendenza.


## Art. 10

### *Norme finali*

1. Tutto quanto non previsto dal presente Allegato Tecnico e concernente la materia della tutela e valorizzazione dei Beni Culturali sarà trattato secondo la normativa vigente in materia.




Teatro  
1a) Concerto semplice




Teatro  
1b) Concerto sinfonico  
(opzione 1)


Pedana direttore  
110cm x 110 cm / h. 20cm



Teatro  
1b) Concerto sinfonico  
(opzione 2)




Teatro  
1c) Opera



Teatro  
1d) Conferenze/talk  
show/interviste (opzione 1)


proscenio



Telo 2mx3m  
circa

proscenio

piccola regia  
mobile  
audio-video




Teatro  
1d) Conferenze/talk  
show/interviste (Opzione 2)

piccola regia  
mobile audio-  
video


Telo 2mx3m  
circa

proiettore

proiettore



Teatro  
1e) Eventi teatrali  
semplici



VIA LARGO GOETHE

ODEO


ANTIODEO

Bookshop




STRADELLA DEL TEATRO OLIMPICO


Odeo  
2a) conferenze




Odeo  
2b) eventi musicali




Odeo  
2c) matrimoni







Giardino  
3b) conferenze -  
eventi




Giardino  
3c) Matrimoni




a) Palazzo del Territorio (lato sud-ovest)  
affissione di n. 2 striscioni-manifesto  
(mis. cm 100x400)




b) Teatro Olimpico (lato ovest)  
posizionamento di n. 2 tell-manifesto sulle  
due finestre prospicienti Stradella del Teatro  
Olimpico (mis. cm 120x207)




c1) Piazza Matteotti - pannello di cm 100 x 250 su totem;




c2) Corso Palladio (vicino Contra' S.ta Barbara) - pannello di cm 100 x 250 su totem;




c3) Corso Palladio (vicino Contra' del Monte)  
- pannello di cm 100 x 250 su totem;



c4) Corso Palladio (vicino Contra' Cavour) -  
pannello di cm 100 x 250 su totem;



c5) Corso Fogazzaro - pannello di cm 100 x 250 su totem;




c6) Piazza Castello - pannello di cm 100 x 250 su totem;



c7) Contra' Garibaldi - pannello di cm 100 x 250 su totem;



c8) Viale Roma - pannello di cm 100 x 250 su totem;



d) Palazzo Chiericati - (lato Corso Palladio) - adesivi monofacciali di cm 140 x 286 sulle vetrine a livello strada.

